

## **Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



# **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 2010 del 15/09/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

## **OGGETTO**

RECEPIMENTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN AMBITO OSPEDALIERO IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE DEL VENETO E PER ORAS S.P.A. 2^ EDIZIONE (LOTTO N. 2).

## OGGETTO

RECEPIMENTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN AMBITO OSPEDALIERO IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE DEL VENETO E PER ORAS S.P.A. 2^ EDIZIONE (LOTTO N. 2).

Il Dirigente proponente, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 803 del 09/12/2022 è stata indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura dei sistemi antidecubito in ambito ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto e per ORAS Spa. 2^ Edizione;

successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 621 del 12/10/2023 il lotto n. 2, è stato aggiudicato in favore del costituendo R.T.I. tra Service Med S.r.l. (capogruppo mandataria) e Zuccato HC S.r.l. (mandante);

in data 11/11/2023 il concorrente Arjo Italia Spa, collocatosi al secondo posto nella graduatoria del lotto n. 2, ha notificato davanti al TAR del Veneto un ricorso diretto all'annullamento – previa concessione di misure cautelari – dell'aggiudicazione del lotto n. 2;

con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 729 del 24/11/2023, tale aggiudicazione del lotto n. 2 è stata annullata in autotutela e si è, quindi, provveduto a disporre la nuova aggiudicazione in favore dell'operatore economico Arjo Italia S.p.A.;

conseguentemente l'R.T.I. Service Med S.r.l. - Zuccato HC S.r.l. ha proposto ricorso contro l'Azienda Zero avanti il TAR del Veneto per l'annullamento della citata Deliberazione e il ripristino, a proprio favore, dell'aggiudicazione del lotto n. 2; con sentenza n. 921/2024, il TAR del Veneto ha respinto il ricorso;

il R.T.I. ha proposto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Veneto; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 10467/2024, ha disposto l'esecuzione di una verifica;

con comunicazione acquisita al protocollo generale di questa Azienda al n. 138589 del 18/07/2025, l'U.O.C. C.R.A.V. di Azienda Zero ha trasmesso la Deliberazione del Direttore Generale n. 510 del 17/7/2025 con la quale, tra le altre cose, si è preso atto:

- della sentenza n. 5657/2025 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello promosso da Service Med S.r.l. e Zuccato HC S.r.l.;

- dell'intervenuto annullamento della Deliberazione del Direttore Generale n. 729/2023 e del conseguente ripristino dell'originaria aggiudicazione del lotto n. 2, disposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 621/2023 in favore del costituendo R.T.I. tra Service Med S.r.l. e Zuccato HC S.r.l.;

sulla base dei fabbisogni stimati dai competenti Servizi aziendali, la spesa presunta relativa al servizio in oggetto, per il periodo di 36 mesi, è pari a Euro 269.591,10= + Iva al 22%, corrispondenti ad Euro 328.901,14=, Iva al 22% compresa;

a seguito di apposita richiesta, il Servizio Prevenzione e Protezione, ha trasmesso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I. – n. 1289, non prevedendo alcun onere economico aggiuntivo;

come anticipato per le vie brevi dall'appaltatore e in corso di formalizzazione, considerando i tempi necessari per l'avvio del servizio, si prevede che lo stesso decorrerà a far data dal 01/12/2025;

considerando, inoltre, che il contratto attualmente in essere è stato, da ultimo, prorogato con Determinazione del Dirigente dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica n. 523 del 27/06/2025 fino al 30/09/2025, è stato chiesto all'attuale appaltatore (R.T.I. Service Med S.p.A. – Arjo Italia S.p.A.) di continuare a garantire il servizio fino alla data di avvio del nuovo appalto, presumibilmente 30/11/2025, alle attuali condizioni contrattuali;

la spesa presunta relativa alla prosecuzione del servizio per il periodo di due mesi è pari a Euro 14.000,00= + Iva al 22%, corrispondenti ad Euro 17.080,00=, Iva al 22% compresa;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di recepire le risultanze della procedura di gara regionale condotta da dall'U.O.C. C.R.A.V. di Azienda Zero per l'affidamento fornitura dei sistemi antidecubito in ambito ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto e per ORAS S.p.A. 2^ Edizione - Lotto 2, affidata al costituendo R.T.I. tra Service Med S.r.l. (capogruppo mandataria) e Zuccato HC S.r.l. (mandante), per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo presunto di Euro 269.591,10= + IVA 22%, pari a Euro 328.901,14= (IVA 22% compresa), con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- di approvare il seguente quadro economico:

<b>Descrizione</b>	<b>Durata in mesi</b>	<b>Importo (IVA 22% esclusa)</b>	<b>Importo IVA 22%</b>	<b>Importo (IVA 22% inclusa)</b>
Importo complessivo del servizio	36	€ 269.591,10	€ 59.310,04	€ 328.901,14
Importo eventuale rinnovo del servizio	24	€ 179.727,40	€ 39.540,03	€ 219.267,43

<b>TOTALE</b>	60	€ 449.318,50	€ 98.850,07	€ 548.168,57
---------------	----	--------------	-------------	--------------

- di approvare il seguente quadro economico, relativo agli incentivi per le funzioni tecniche:

<b>Quadro economico incentivi per funzioni tecniche</b>	<b>Totale importo, senza IVA</b>
Incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 3.906,73

- di disporre che l'importo relativo alle risorse finanziarie per le funzioni tecniche verrà adeguato tenendo conto delle modalità, e nella misura, che verranno stabilite dall'Amministrazione, a norma dell'art. 45, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di proseguire, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto in essere con l'attuale appaltatore, R.T.I. Service Med S.p.A. – Arjo Italia S.p.A., avente ad oggetto il servizio in questione, fino al 30/11/2025, con facoltà di recedere anticipatamente, qualora venga avviato il servizio di cui trattasi prima di tale data, per l'importo presunto di Euro 14.000,00= (IVA 22% esclusa), pari a complessivi Euro 17.080,00= (IVA 22% compresa);
- di prevedere il seguente quadro economico relativamente all'affidamento di cui al punto precedente:

<b>Descrizione</b>	<b>Durata in mesi</b>	<b>Importo (IVA 22% esclusa)</b>	<b>Importo IVA 22%</b>	<b>Importo (IVA 22% inclusa)</b>
Importo complessivo del servizio	2	€ 14.000,00	€ 3.080,00	€ 17.080,00

- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica e quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), la Dott.ssa Paola Anello, Direttore Medico dell'Ospedale di Castelfranco, entrambi in possesso dei requisiti necessari, in quanto trattasi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità e specifiche competenze e che prevedono il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui affluiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice stesso;
- di approvare lo schema di contratto (Allegato 1) e l'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- di approvare il DUVRI n. 1289 predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione e allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 3);
- di delegare il Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica all'adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione, compresa la firma del contratto e la sottoscrizione dell'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

- 1) di recepire le risultanze della procedura di gara regionale condotta da dall'U.O.C. C.R.A.V. di Azienda Zero per l'affidamento fornitura dei sistemi antidecubito in ambito ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto e per ORAS S.p.A. 2^ Edizione - Lotto 2, affidata al costituendo R.T.I. tra Service Med S.r.l. (capogruppo mandataria) e Zuccato HC S.r.l. (mandante), per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo presunto di Euro 269.591,10= + IVA 22%, pari a Euro 328.901,14= (IVA 22% compresa), con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- 2) di approvare il seguente quadro economico dell'appalto:

<b>Descrizione</b>	<b>Durata in mesi</b>	<b>Importo (IVA 22% esclusa)</b>	<b>Importo IVA 22%</b>	<b>Importo (IVA 22% inclusa)</b>
Importo complessivo del servizio	36	€ 269.591,10	€ 59.310,04	€ 328.901,14
Importo eventuale rinnovo del servizio	24	€ 179.727,40	€ 39.540,03	€ 219.267,43
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>€ 449.318,50</b>	<b>€ 98.850,07</b>	<b>€ 548.168,57</b>

- 3) di dare atto che l'onere derivante dal presente atto viene così determinato:

<b>Anno</b>	<b>Business Unit</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Importo (IVA 22% inclusa)</b>	<b>N. Autorizzazione</b>	<b>Centro ordinatore</b>
2025	SAN	EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	€ 9.136,14	25-U03829	T020
2026	SAN	EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	€ 109.633,71		T020
2027	SAN	EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	€ 109.633,71		T020
2028	SAN	EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	€ 100.497,57		T020

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al Centro Ordinatore sul rispettivo contodel Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 4) di approvare il seguente quadro economico, relativo agli incentivi per le funzioni tecniche:

<b>Quadro economico incentivi per funzioni tecniche</b>	<b>Totale importo, senza IVA</b>
Incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 3.906,73

- 5) di disporre che l'importo relativo alle risorse finanziarie per le funzioni tecniche verrà adeguato tenendo conto delle modalità, e nella misura, che verranno stabilite dall'Amministrazione, a norma dell'art. 45, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 6) che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG è il seguente: B82E753D0D;
- 7) di proseguire, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto in essere con l'attuale appaltatore, R.T.I. Service Med S.p.A. – Arjo Italia S.p.A., avente ad oggetto il servizio in questione, fino al 30/11/2025, con facoltà di recedere anticipatamente, qualora venga avviato il servizio di cui trattasi prima di tale data, per l'importo presunto di Euro 14.000,00= (IVA 22% esclusa), pari a complessivi Euro 17.080,00= (IVA 22% compresa);

- 8) di prevedere il seguente quadro economico relativamente all'affidamento di cui al punto 7):

<b>Descrizione</b>	<b>Durata in mesi</b>	<b>Importo (IVA 22% esclusa)</b>	<b>Importo IVA 22%</b>	<b>Importo (IVA 22% inclusa)</b>
Importo complessivo del servizio	2	€ 14.000,00	€ 3.080,00	€ 17.080,00

- 9) di dare atto che l'onere presunto derivante dall'affidamento di cui al punto 7), per l'importo complessivo di € 17.080,00= (IVA 22% compresa), viene così determinato:

<b>Anno</b>	<b>Business Unit</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Importo (IVA 22% inclusa)</b>	<b>N. Autorizzazione</b>	<b>Centro ordinatore</b>
2025	SAN	EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	€ 17.080,00	25-U03830	T020

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 10) relativamente all'affidamento di cui al punto 7), che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG è il seguente: B54F36DCC5;
- 11) nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica e quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), la Dott.ssa Paola Anello, Direttore Medico dell'Ospedale di Castelfranco, entrambi in possesso dei requisiti necessari, in quanto trattasi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità e specifiche competenze e che prevedono il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui affluiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 32 dell'Allegato

II.14 del Codice stesso;

- 12) di approvare lo schema di contratto (Allegato 1) e l'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- 13) di approvare il DUVRI n. 1289 predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione e allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 3);
- 14) di delegare il Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica all'adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione, compresa la firma del contratto e la sottoscrizione dell'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- 15) di riservarsi con successivo atto l'assunzione di spesa per l'eventuale opzione di rinnovo per il periodo di 24 mesi.

\*\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Vescovi Paola

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---



**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA**  
**SOCIO-SANITARIA AULSS 2 MARCA TREVIGIANA. LOTTO N. 2.**

**CIG \_\_\_\_\_**

**TRA**

L'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana - C.F. 03084880263 - con sede legale in Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 Treviso, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda Socio-Sanitaria", rappresentata dalla Dott.ssa Patrizia Favero, nata a Milano il 15.07.1971, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, delegata alla firma del presente contratto dal Dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 02.03.1956, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta Deliberazione n. ... del .....

**E**

il R.T.I. costituito tra: Service Med S.r.l. capogruppo mandataria (con sede legale in Via Monte Rosa, 61 - 20149 Milano - Codice fiscale/Partita IVA 10782860158) e Zuccato HC S.r.l. mandante (con sede legale in Via della Consortia, 2 - 37127 Verona - Codice fiscale/Partita IVA 01725500233) che nel contesto dell'atto sarà chiamato R.T.I. Aggiudicatario, rappresentato dal Dott./Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ che interviene in questo atto in qualità di \_\_\_\_\_ (se procuratore) giusta procura del \_\_\_\_\_ rilasciata dal Dott. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, Repertorio n. \_\_\_\_\_ - Raccolta n. \_\_\_\_\_ registrato all'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_.

**PREMESSO CHE**

- con DGRV n. 1940 del 29.11.2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 06.12.2017, "Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo 2, co. 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19", che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dall' 01.01.2018, dei rapporti giuridici facenti capo alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV;
- l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana in data 14.04.2022, ha inoltrato all'Azienda Zero, i fabbisogni relativi ai sistemi antidecubito raccolti dalle Direzioni Mediche ospedaliere dell'azienda;
- l'Azienda Zero, con Deliberazione del Direttore Generale n. 803 del 09.12.2022, ha indetto Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi antidecubito in ambito ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto e per ORAS S.p.A. - 2 ^ Edizione;
- successivamente l'Azienda Zero, con Deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 12.10.2023, ha aggiudicato il Lotto n. 2 di interesse dell'Azienda ULSS 2 all'R.T.I. Service Med S.r.l. e Zuccato HC S.r.l.;
- in data 11.11.2023, il concorrente Arjo Italia S.p.A., secondo nella graduatoria del lotto n. 2, ha

- notificato avanti al TAR del Veneto un ricorso per l'annullamento – previa concessione di misure cautelari - dell'aggiudicazione del lotto n. 2;
- l'Azienda Zero, con deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 24.11.2023, ha annullato la precedente aggiudicazione del lotto n. 2 in autotutela e ha disposto nuova aggiudicazione in favore dell'operatore economico Arjo Italia S.p.A.;
  - l'R.T.I. Service Med S.r.l. - Zuccato HC S.r.l. ha proposto ricorso contro l'Azienda Zero avanti il TAR del Veneto per l'annullamento della citata Deliberazione e il ripristino a proprio favore, dell'aggiudicazione del lotto n. 2;
  - con sentenza n. 921/2024, il TAR del Veneto ha respinto il ricorso;
  - l'RTI ha proposto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Veneto;
  - con ordinanza n. 10467/2024, il Consiglio di Stato ha disposto l'esecuzione di una verifica;
  - con sentenza n. 5657 del 30.06.2025, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha accolto il ricorso in appello;
  - l'Azienda Zero, con Deliberazione del Direttore Generale n. 510 del 17.07.2025, ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso dell'R.T.I. Service Med S.r.l con Zuccato HC S.r.l. e ha ripristinato l'originaria aggiudicazione del Lotto n. 2, a favore dello stesso;
  - l'Azienda ULSS 2 (di seguito Azienda Socio-Sanitaria) con Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2025 ha recepito la Deliberazione di Azienda Zero n. 510 del 17.07.2025 di cui sopra, affidando al R.T.I. Service Med S.r.l - Zuccato HC S.r.l (di seguito R.T.I. Aggiudicatario)
  - l'R.T.I. Aggiudicatario con nota del ....., acquisita al protocollo generale dell'Azienda Socio-Sanitaria con n. ....., del ..... ha presentato:
    - polizza fideiussoria n. .... rilasciata il ..... da ..... con sede a ....., agenzia di ..... per Euro ..... pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione del servizio, Iva esclusa, ridotto del 50% in quanto in possesso della certificazione conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2025 rilasciata dall'Ente certificatore ..... il ..... nonché ridotto di un ulteriore 30% in quanto in possesso della certificazione EMAS rilasciata dall' ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale) a garanzia degli obblighi contrattuali;
    - l'Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
    - polizza assicurativa RCT/RCO n. .... emessa da ....., completa di quietanza di pagamento del premio, conforme a quanto previsto all'art. 15 del Capitolato d'Oneri;
    - dichiarazione del 23.03.2023 resa ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
    - comunicazione del conto corrente dedicato nonché dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
    - l'Azienda Socio-Sanitaria ha acquisito la regolarità contributiva dell' R.T.I. Aggiudicatario al fine della stipula del contratto;
    - .....
- Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1      Premesse e norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, il Capitolato Tecnico (Allegato n. 1), Capitolato d'Oneri (Allegato n. 2), l'offerta tecnica (Allegato n. 3) e l'offerta economica (Allegato n. 4), sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

- (i) dalle clausole del presente atto e negli atti di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'R.T.I. Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante documentazione parte del presente atto che, che, se anche non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Aziende contraenti;
- (iv) dal codice civile;
- (v) dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, anche regionali, in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l'Azienda Socio-Sanitaria contraente da un lato e l'R.T.I. Aggiudicatario dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## **Articolo 2 Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, per l'affidamento della fornitura in noleggio dei sistemi antidecubito, per la prevenzione e la cura di lesioni, le cui specifiche sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico (Allegato n. 1).

## **Articolo 3 Condizioni generali dell'appalto**

Con il presente Contratto, l'R.T.I. Aggiudicatario, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Socio-Sanitaria ad eseguire la fornitura oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato n. 1) e nel Capitolato d'Oneri (Allegato n. 2) e nell'Offerta tecnica (Allegato n. 3), nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalla stessa Azienda Socio-Sanitaria, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, per un importo pari al valore calcolato in base ai prezzi definiti dall'R.T.I. Aggiudicatario in offerta economica (Allegato n. 4) e riportati nell'art. "Corrispettivi".

## **Articolo 4 Importo e durata del Contratto**

L'importo massimo del presente Contratto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ = (.....) + IVA 22%; pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (.....) (IVA 22% compresa), di cui Euro 00000,00 (...../00) Iva al 22% esclusa, corrispondenti a complessivi Euro 0000,00 = (...../00) Iva al 22% inclusa, relativi ad oneri per la sicurezza legati al DUVRI che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

La durata della fornitura è fissata in 36 mesi, con decorrenza dal .... fino al .....

Alla scadenza del triennio, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi.

L'R.T.I. Aggiudicatario, successivamente avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.

#### **Articolo 5 Controlli**

L'Azienda Socio-Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato dall'Azienda Socio-Sanitaria (o suoi direttori operativi all'uopo delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità delle forniture e del servizio svolto.

Durante l'esecuzione contrattuale, oltre ad ogni controllo previsti per legge, l'R.T.I. Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Azienda Socio-Sanitaria, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, anche in termini di qualità resa, di rispetto delle tempistiche e delle ulteriori clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'R.T.I. Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda Socio-Sanitaria di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

#### **Articolo 6 Penalità**

Per quanto riguarda le penalità, verranno applicate le disposizioni dell'art. 11 del Capitolato d'Oneri che qui si intende integralmente richiamato.

#### **Articolo 7 Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali dovuti all'R.T.I. Aggiudicatario dalle Azienda Socio-Sanitaria in forza del Contratto sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica (Allegato n. 3) analitica allegata al presente Atto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture in noleggio effettuate nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta economica e gli stessi sono dovuti unicamente all'R.T.I. Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto all'articolo \_\_\_\_, comma 11, del D.Lgs. n. \_\_\_\_ (subappalti e sub-contratti).

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'R.T.I. Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto nonché dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'R.T.I. Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili fatta salva la possibilità di revisione periodica in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo relativo alla revisione dei prezzi, l'R.T.I. Aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi

come sopra indicati.

#### **Articolo 8 Revisione Prezzi**

Si richiama quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 9 Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione dovrà essere in regola con le attuali norme di legge e dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, mensilmente, da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria, successivamente al ricevimento dei sistemi, previo collaudo degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo è determinato dal canone offerto in gara rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dei sistemi inteso come disponibilità degli stessi presso le Unità Operative delle Aziende a decorrere dalla data del collaudo sino alla richiesta di ritiro dei sistemi da parte delle competenti strutture.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri e dall'Offerta economica del "R.T.I. Aggiudicatario". A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i trenta (30) giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'"Azienda Socio-Sanitaria" può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al "R.T.I. Aggiudicatario" cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

#### **Articolo 10 Risoluzione e recesso**

Si richiama quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 11 Cessione del contratto e Subappalto**

Si richiama quanto riportato all'art. 10 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 12 Trattamento dati e consenso al trattamento**

L'R.T.I. Aggiudicatario e l'Azienda Socio-Sanitaria sono tenuti ad essere consapevoli degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali disciplinata dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché ad impegnarsi al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione nei trattamenti di dati personali conseguenti la stipula del presente Contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'R.T.I. Aggiudicatario e l'Azienda Socio-Sanitaria si obbligano, qualora si rendesse necessario, ad espletare con tempestività le eventuali incombenze richieste dai trattamenti di dati personali con successivi e separati atti, determinando che l'inadempimento di una delle parti può essere motivo di risoluzione della presente Convenzione.

### **Articolo 13 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche, l'R.T.I. Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Azienda Socio-Sanitaria, titolare dei dati trattati, in sede di stipula del Contratto.

### **Articolo 14 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**

L' Azienda Socio-Sanitaria, ha nominato RUP, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott./Sig. .... e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Dott./Sig. ....

### **Articolo 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

La "R.T.I. Aggiudicatario" si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., rubricato "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente:\_\_\_\_\_.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna a dare immediata comunicazione all' "Azienda Socio-Sanitaria" ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

### **Articolo 16 Codice delle leggi antimafia e obblighi in materia di protocollo di legalità**

L'R.T.I. Aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi si impegna a rispettare e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 08 luglio 2025 con il quale ha approvato lo schema di Protocollo di legalità tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che rinnova il Protocollo sottoscritto in data 17 settembre 2019. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, comma 1, e Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, art. 4, comma 2, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

### **Articolo 17 Obblighi in materia di Codice di comportamento**

L'R.T.I. Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana vigente e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) Sez. Amministrazione Trasparente.

Il "RTI Aggiudicatario" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 18 Norme per la prevenzione della corruzione**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 198 del 31/01/2025, il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e della Delibera n. 7 del 17.01.2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2023-2025".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 19 rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto del contratto e misure di prevenzione adottate dall'azienda – valutazione dei rischi interferenti.**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3 - del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. al fine di:

- informare l'R.T.I. Aggiudicatario dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare, per il tramite delle consorziate esecutrici;
- informare l'R.T.I. Aggiudicatario sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall' "Azienda Socio – Sanitaria" nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

A seguito dell'analisi delle attività descritte nel contratto ed in considerazione dei luoghi di espletamento del servizio, l'Azienda Socio-Sanitaria ha valutato che le attività previste nel presente appalto comportano rischi di interferenza di livello "non trascurabile" per i quali si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I., che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, per le quali si prevede un onere economico, per il periodo di 36 mesi, di Euro .....,00 (Euro ...../00) + Iva al 22%, pari ad Euro 0000,00 (Euro ...../00), Iva al 22% compresa;

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Articolo 20 Foro competente**

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Treviso.

In caso di contenzioso derivanti dal Contratto, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente ove ha sede legale l'Azienda Socio-Sanitaria contraente.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

### **Articolo 21 Domicilio R.T.I. Aggiudicatario e comunicazioni**

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto, salvo specifiche deroghe contenute nei precedenti articoli, sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'R.T.I. Aggiudicatario ha eletto domicilio in .....

### **Articolo 22 Modifiche normative, norme di rinvio e finali**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'Azienda Socio-Sanitaria potrà integrare le condizioni di cui al presente Contratto in sede di stipula dello stesso in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura/dei servizi senza tuttavia alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l'Azienda Socio-Sanitaria e l'R.T.I. Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

### **Articolo 23 - Documenti che formano parte integrante del contratto.**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati i seguenti documenti:

- Capitolato tecnico (Allegato n. 1);
- Capitolato d'Oneri (Allegato n. 2);
- Offerta economica del "RTI Aggiudicatario" (Allegato n. 3);
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3 *bis* della L. 488/1999 (Allegato n. 4);
- Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato n. 5).

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'"Azienda Socio-Sanitaria" i seguenti documenti:

- Progetto tecnico del "RTI Aggiudicatario";
- Cauzione definitiva presentata dal "RTI Aggiudicatario";
- Polizza assicurativa presentata dal "RTI Aggiudicatario";
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I..

\*\*\*\*\*

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del "Consorzio Aggiudicatario".

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

L'imposta di bollo prevista dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta con le modalità del D.M. 17.06.2014.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Il su esteso atto, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

\*\*\*\*\*

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**DOTT. \_\_\_\_\_**

**SOCIO SANITARIA 2**

**MARCA TREVIGIANA**

**PER DELEGA**

**IL DIRETTORE**

**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE**

**DEI SERVIZI IN OUTSOURCING E LOGISTICA**

**DOTT.SSA PATRIZIA FAVERO**

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona RUP, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito "Azienda" e "Titolare" -

e

[nome mandatario], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a [inserire Comune], via [inserire indirizzo] n. [inserire], C.F. e p. iva [inserire],

- di seguito "Mandataria" -

che interviene nel presente atto per sé ed in nome e per conto di,

[nome mandante], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a [inserire Comune], via [inserire indirizzo] n. [inserire], C.F. e p. iva [inserire],

- di seguito "Mandanti" -

tutti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Imprese,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- la Mandataria e la/le Mandante/i hanno costituito un Raggruppamento Temporaneo di Imprese / un'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito rispettivamente "R.T.I."/"A.T.I."), che, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_ del \_\_\_, si è aggiudicato/a l'appalto indetto dall'Azienda per l'erogazione del servizio di \_\_\_\_\_ [specificare oggetto del contratto];
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre

2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate; l'Azienda ha verificato che ciascun partecipante al "R.T.I."/"A.T.I." offre le garanzie sufficienti di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate.

*[Per soggetti che effettuano trattamenti a rischio, ad es. software house, rinviare alla documentazione di volta in volta utilizzata per la verifica (ad esempio, misure di sicurezza descritte nel Registro dei trattamenti del Responsabile, nel contratto o nel questionario eventualmente somministrato); si ricorda che la scelta del responsabile dovrebbe essere documentata, anche sotto il profilo dell'adeguatezza];*

- le Parti con il presente accordo (di seguito "Nomina") intendono disciplinare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali eventualmente effettuato da uno o più partecipanti al "R.T.I."/"A.T.I." per conto dell'Azienda: l'Accordo comprende uno o più allegati, che ne costituiscono parte integrante e specificano le caratteristiche di ogni Servizio e del trattamento correlato eventualmente svolto da uno o più partecipanti al "R.T.I."/"A.T.I." – e per esso/i dalle singole società ivi indicate in qualità di subappaltatori, per conto dell'Azienda; qualora uno o più servizi non comportasse/ro trattamento di dati personali, i partecipanti al "R.T.I."/"A.T.I." e i subappaltatori saranno comunque tenuti a riservatezza, come meglio illustrato nello specifico allegato;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO**

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

#### **2. DURATA DEL TRATTAMENTO**

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

#### **3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Ciascun partecipante al "R.T.I."/"A.T.I.", che effettui Servizi che prevedano operazioni di trattamento, si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al contratto.

#### **4. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE**

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa

tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del contratto, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finchè i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
- Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
  - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
  - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;

- I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
  - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
  - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
  - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
  - provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

## **5. ALTRI RESPONSABILI**

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di

misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

*(eventuale)*

Il/I subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell'elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				
2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

## 6. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

*(eventuale)*

Il Titolare autorizza il trasferimento dei dati verso il Paese sotto indicato in base alla specifica condizione di liceità indicate:

PAESE DI TRASFERIMENTO	CONDIZIONI DI LICEITÀ
Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA, PNR	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
Regno Unito, Irlanda del Nord	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
USA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione al Data Privacy Framework</li> <li>- BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR</li> <li>- SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR</li> <li>- Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare_____)</li> </ul>
Altri Paesi extra UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR</li> <li>- Strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici ex art. 46, par. 2, lett. a)</li> <li>- BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR</li> <li>- SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR</li> <li>- Codice di condotta ex art. 46, par. 2, lett. e), GDPR</li> <li>- Clausole contrattuali ad hoc ex art. 46, par. 3, lett. a), GDPR</li> <li>- Accordi amministrativi ex art. 46, par. 3, lett. b), GDPR</li> <li>- Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare_____)</li> </ul>

## 7. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data \_\_\_\_\_

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,  
Il RUP

Per il Responsabile del trattamento, [inserire denominazione sociale della Mandataria]

**Allegato 1 [esempio per nomina a responsabile]**

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le condizioni alle quali ciascun partecipante al R.T.I. / all'A.T.I. effettua trattamenti di dati personali per conto dell'Azienda.

Prodotto/servizio	[nome servizio]
Ruolo dell'Azienda	[titolare/responsabile/contitolare/sub responsabile]
Ruolo di Mandanti e/o Mandatario	[responsabile/sub responsabile]
Categorie di interessati	<p>In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:  <i>[rimuovere i soggetti non pertinenti con l'attività affidata, o adeguare/integrare in base alla necessità]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pazienti</li> <li>- assistiti</li> <li>- utenti (per es. di servizi socio-assistenziali)</li> <li>- genitori di pazienti/assistiti/utenti</li> <li>- studenti</li> <li>- volontari</li> <li>- candidati</li> <li>- dipendenti</li> <li>- collaboratori</li> <li>- fornitori</li> <li>- contraenti</li> <li>- potenziali fornitori</li> <li>- rappresentanti e referenti dei fornitori</li> <li>- familiari dei dipendenti</li> <li>- familiari dei collaboratori</li> <li>- componenti organo amministrativo</li> <li>- amministratori pubblici</li> <li>- componenti collegio sindacale</li> <li>- utenti del sito web</li> <li>- utenti di servizi web con registrazione</li> <li>- concepiti e nati</li> <li>- deceduti</li> <li>- condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza</li> <li>- richiedenti asilo</li> <li>- visitatori</li> <li>- altri soggetti inquadrati in riprese</li> </ul>



<p>Categorie di dati</p>	<p>In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:  <i>[personalizzare precisando le categorie e le tipologie di dati per ciascuna categoria, rimuovendo le categorie e/o le tipologie non pertinenti]</i></p> <p><input type="checkbox"/> dati di natura comune, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro)</li> <li>- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro)</li> <li>- dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro...)</li> <li>- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...)</li> <li>- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro...)</li> <li>- dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni)</li> <li>- dati di istruzione e cultura</li> <li>- dati relativi all'immagine</li> <li>- dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)</li> <li>- dati ricavati da processi di profilazione</li> <li>- dati relativi all'ubicazione</li> <li>- dati di proprietà</li> <li>- altro (specificare _____)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati relativi alla salute</li> <li>- dati relativi alla vita sessuale</li> <li>- dati relativi all'orientamento sessuale</li> <li>- dati genetici</li> <li>- dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica</li> </ul>
--------------------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dati relativi all'immagine</li> <li>- dati che rivelano l'origine razziale o etnica</li> <li>- dati che rivelano opinioni politiche</li> <li>- dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche</li> <li>- dati che rivelano l'appartenenza sindacale</li> <li>- altro (specificare _____)</li> <li><input type="checkbox"/> dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati relativi a condanne penali</li> <li>- e relativi certificati antimafia</li> <li>- dati relativi a reati</li> <li>- o a connesse misure di sicurezza</li> <li>- altro (specificare _____)</li> </ul> </li> </ul>
Attività che Mandanti e Mandatario potranno svolgere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raccolta;</li> <li>- registrazione;</li> <li>- organizzazione e strutturazione;</li> <li>- conservazione e protezione;</li> <li>- accesso e consultazione;</li> <li>- adattamento e modifica dei dati;</li> <li>- estrazione;</li> <li>- comunicazione mediante trasmissione;</li> <li>- cancellazione e distruzione.</li> </ul>
Trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale	[se non fatto, specificarlo; se fatto, indicare il Paese e la condizione di liceità del trasferimento]
Ulteriori Responsabili / Sub Responsabili	[se non presenti, specificarlo]
Disciplina della cessazione del Contratto	Alla cessazione del [contratto, accordo, convenzione, ...: usare dicitura scelta all'inizio], ciascun partecipante al "R.T.I."/"A.T.I." mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finchè i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo
Ulteriori e specifiche misure di sicurezza	[se non presenti, rimuovere la riga]

<b>AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA</b>	<b>Documento valutazione rischi da interferenze</b>	<b>ALLEGATO Alla documentazione di gara</b>
--	---	---

**DOCUMENTO  
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
D.U.V.R.I.**

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

**MISURE DI TUTELA**

FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN AMBITO  
OSPEDALIERO PER LA PREVENZIONE E LA CURA  
DI LESIONI - LOTTO 2 •

<b>REDATTO IN DATA</b> <i>09 Settembre 2025</i>	<b>VERIFICATO IN DATA</b> -----	
Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente)  _____	Responsabile Unico del Progetto (RUP)  _____	L'Aggiudicataria  _____

• DUVRI n° 1289

## DATI GENERALI

<b>OGGETTO DELLA FORNITURA</b>	Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito in ambito ospedaliero per la prevenzione e la cura di lesioni - LOTTO 2.			
<b>TIPOLOGIA DI APPALTO</b>	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
			<b>X</b>	
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	3 anni			
<b>SEDI</b>	Unità Operative varie dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana			
<b>LAVORATORI IMPIEGATI</b>	TEMPO PIENO	PART TIME	OCCASIONALE	
			<b>X</b>	

## AZIENDA COMMITTENTE

<b>RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE</b>	<b>AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA</b>		
<b>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</b>	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218	
<b>CODICE FISCALE E PARTITA IVA</b>	03084880263		
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Dr. Francesco Benazzi		
<b>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041	
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842	
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583	
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208	

## SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA

<b>RESPONSABILE DEL PROGETTO (RUP)</b>	Dr.ssa Patrizia Favero	Tel. 0422323010	e-mail: patrizia.favero@aulss2.veneto.it
--	------------------------	-----------------	---

## IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO/ SERVIZIO/ ATTIVITA'/FORNITURA DA ESEGUIRE

### **LAVORAZIONI O ATTIVITA' PREVISTE**

Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito in ambito ospedaliero per la prevenzione e la cura di lesioni - LOTTO 2, con le caratteristiche tecnico/qualitative meglio descritte nella documentazione di Gara allegata.

### **PARTICOLARITA' DELLA FORNITURA**

Durante il periodo di fornitura, sono previste attività dell'Aggiudicataria, la quale dovrà includere le operazioni di consegna e collaudo dei sistemi. L'Aggiudicataria deve anche provvedere e garantire la manutenzione full risk, quella preventiva e correttiva prevista, l'innovazione tecnologica, il servizio di assistenza tecnica necessario per la piena funzionalità dei sistemi stessi, nonché la formazione del personale addetto, mantenendo sempre il coordinamento con il Servizio di Ingegneria Clinica e nel rispetto dei protocolli forniti dal produttore

### **LUOGHI/SEDI DOVE VERRA' ESPLETATA LA FORNITURA**

Unità Operative varie dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

### **VALIDITA' DEL DUVRI**

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avrà validità per l'intera durata della fornitura, soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dal collaudo positivo dei sistemi.

## IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL’AFFIDATARIA

✓ Nessuno

## ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O CONCESSE IN PRESTITO D’USO TEMPORANEO ALL’AFFIDATARIA

✓ Non è prevista la messa a disposizione di attrezzature da parte del Committente

### VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

Fermo restando quanto più specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato dall’Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze, nell’ambiente in cui si svolgeranno le attività oggetto della fornitura vi è, sinteticamente:

**X** PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale aziendale o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

Nell’ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto della fornitura, inoltre, si attivano una o più delle seguenti situazioni:

Le attività prevedono	Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)
FORNITURA DI SISTEMI ANTIDECUBITO DA DITTA ESTERNA	<b>X</b> SI NO
I TECNICI DELL’AFFIDATARIA APERANO DIRETTAMENTE NELL’U.O.C. INTERESSATA	<b>X</b> SI NO
LE OPERAZIONI DI FORNITURA SONO	<b>X</b> FREQUENTI SPORADICHE PROGRAMMATE
L’AMBIENTE CIRCOSTANTE L’ATTREZZATURA E’ POTENZIALE FONTE DI RISCHIO DI LIVELLO	<b>X</b> BASSO MEDIO ALTO
INTERVENTI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO	<b>X</b> SI, LAVORI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO ANCHE DI TIPO SANITARIO
PARTICOLARITA’	<b>X</b> GLI INTERVENTI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DEI SISTEMI, SONO CONCORDATI CON IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA AZIENDALE
CONCLUSIONI	<b>X</b> E’ NECESSARIO CHE IL PERSONALE DELL’AFFIDATARIA ADOTTI PROCEDURE DI COMPORTAMENTO GENERALI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL’AZIENDA

### MISURE GENERALI DI TUTELA

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l’Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di

protezione collettiva ed individuale, approvate dal RUP e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della fornitura e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate". Comunque deve essere cura dell'Aggiudicataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività la ditta in sede di formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. Dall'analisi seguente non risulta necessario procedere ad una separata riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, in quanto si ritiene necessaria e sufficiente l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel presente DUVRI, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e del fornitore si raccomanda:

- di segnalare eventuali carenze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- l'obbligo da parte dell'Aggiudicataria della valutazione dei rischi legati all'attività che verrà svolta.

In relazione all'aggiudicazione della fornitura, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Aggiudicataria:

- assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto della fornitura, l'Aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza;
- fornisce al Servizio Aziendale referente, prima dell'inizio delle attività, un dettagliato programma di consegna della fornitura oggetto del contratto e delle attività previste per la messa in servizio/manutenzione delle attrezzature;
- si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
- si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni della fornitura. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Durante l'attività oggetto della fornitura l'Aggiudicataria dovrà rispettare le indicazioni riportate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell'Azienda ULSS 2 e dell'Aggiudicataria nonché di eventuali ditte terze.

In particolare l'Aggiudicataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto;
- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;
- non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa;
- non utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa;

- non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto della fornitura la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Aggiudicataria, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;
- non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda ULSS 2. Tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti dove opera il personale tecnico dell'Aggiudicataria;
- rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree in cui opera il personale dell'Aggiudicataria;
- non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni fornite dal personale dell'Azienda ULSS 2;
- non fumi nei luoghi di lavoro.

La programmazione del lavoro dell'Aggiudicataria dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nell'U.O.C. dell'Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese e quindi l'Aggiudicataria dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà preventivamente concordata con il referente aziendale della fornitura.

### **Gestione dell'emergenza**

Si informa che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal personale presente;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore ma unicamente le scale;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti aziendali.

### **MISURE SPECIFICHE DI TUTELA**

- 1) l'inizio delle operazioni di fornitura dovrà essere concordato con l'U.O.S. di Ingegneria Clinica;
- 2) prima di iniziare qualsiasi operazione di fornitura e allestimento dei sistemi, avvisare sempre il Dirigente o il Preposto del reparto/servizio ed il referente dell'U.O.S. di Ingegneria Clinica;
- 3) il personale dell'Aggiudicataria, utilizzerà se previsti, idonei DPI per accedere presso l'ambiente oggetto di intervento: i DPI e le informazioni per il corretto utilizzo saranno fornite dal personale Aziendale presente;
- 4) è vietato impegnare con ostacoli le vie di fuga della struttura;
- 5) per la consegna ed il collaudo dell'attrezzatura sanitaria, il personale dell'Aggiudicataria deve attenersi alle procedure aziendali per gli accessi in aree ospedaliere interfacciandosi con il personale aziendale presente;
- 6) in tutte le aree aziendali è necessario procedere a passo d'uomo, nonché dare rigorosamente la precedenza ai mezzi di soccorso se in transito.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

<b>AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana</b>	Informazioni sulla sicurezza	ALLEGATO "A" al DUVRI
--	------------------------------	--------------------------

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- ✓ **rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione**
- ✓ **rischi generali da interferenze**
- ✓ **misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la  
cooperazione e coordinamento**

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	
Redatto da:	Data emissione
<i>Servizio Prevenzione e Protezione</i>	<i>Gennaio 2025</i>

## **SCOPO**

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di specificare all'Aggiudicataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà ad operare, sono presenti dei *rischi specifici* cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

## **DEFINIZIONI**

**Stazione Appaltante o Committente** L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata come Azienda ULSS 2)

## **CRITERIO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'azienda ULSS 2 comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi d'incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

## **RISCHIO INCENDIO**

I rischi d'incendio dei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti; e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte. È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi

conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L'Azienda ULSS 2 ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro. La segnaletica è conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

### **RISCHIO ELETTRICO**

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

### **RISCHIO CHIMICO**

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise aree ad attività specialistica:

gas medicinali (laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)
- disinfettanti - sterilizzanti
- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)
- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)
- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)
- prodotti per l'igiene, detergenti e simili.

### **RISCHIO BIOLOGICO**

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.

Per gli "operatori" non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per l'operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un'efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli "operatori" che svolgendo il proprio lavoro possono venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come

per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti onco-ematologici. L'uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell'ambiente. Ogni "lavoratore esterno" dovrà conoscere gli elementi essenziali dell'organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d'igiene e per la protezione adeguata nell'ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'Azienda ULSS 2 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

## **RISCHIO CANCEROGENO**

### **Farmaci antitumorali**

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unità ove vengono conservati, preparati e somministrati, da personale esperto all'uso formato, dei farmaci antitumorali antitumorali i cui effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attività presso l'area dovrà essere autorizzata dai Dirigenti del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti, avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i Dirigenti del reparto o Preposti interessati.

### **Presenza di amianto**

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione.

## **RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI**

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente. Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza. E' pertanto fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell'Aggiudicataria sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento.

### **RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi, o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

### **RISCHIO AGENTI FISICI**

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 dB.